Allegato "A" V.A.O. 29-9-2022

"Università del Tempo Libero - APS" ("Unitel")
Associazione di promozione sociale

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Università del Tempo Libero Associazione di Promozione Sociale (o APS) di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Seregno (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo *2*
Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione intende contribuire alla promozione di attività culturali.
Scopo dell'Associazione è dare risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti e, in particolare, favorire gli adulti e anziani a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale nel contesto della società, favorendo l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni.

Articolo 3
Attività di interesse generale

3.1 L'Associazione, per perseguire le attività di cui sopra, svolge in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.2. In particolare l'Associazione, si propone di svolgere le seguenti attività:

- istituire corsi di insegnamento su materie specifiche nonché laboratori per la realizzazione di attività pratiche;
- promuovere iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione atte a migliorare l'integrazione solidale degli iscritti e comunque a diffondere il dialogo culturale e la responsabile partecipazione degli stessi alla vita sociale;
- promuovere attività educative finalizzate all'affermazione dei valori etici e morali, in particolare, quelli della tolleranza e della solidarietà;
- redigere e pubblicare per uso interno dispense e periodici di informazione rivolti alla diffusione dei principi ispiratori dell'Associazione;
- promuovere visite guidate a musei, mostre, città d'arte e quant'altro di interesse culturale.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro famigliari, di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

3.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta percento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

3.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4
Ammissione

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, maggiorenni, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2 L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta percento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

4.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

4.4 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla domanda.

c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

4. 5 I Soci fondatori e i Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri Soci.

4.6 L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato

4.7 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

4.8 Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 5
Diritti e doveri dei Soci

5.1 Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale. Tale contributo non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

5.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, ne rivalutabile non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso e di perdita della qualifica di associato e, salvo che sia diversamente disposto, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5.3 Ciascun associato ha diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;e
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5.4 Ciascun associato ha il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli Organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale, secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo/dall'Assemblea
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.5 Secondo quanto previsto dall'art, 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega massimo 5 per ogni socio al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6
Perdita della qualifica di Socio

6.1 La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

6.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.
Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

6.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

6.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

6.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 7
Organi sociali

7.1 Gli organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge;
- Il Collegio dei garanti, se nominato.

7.2 Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti sono elettivi, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

7.3 Fatta eccezione per l'organo di controllo i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.
Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 8
Assemblea

8.1 L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

8.2 L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
In sua assenza preside il Vicepresidente.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.5 L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al bilancio preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- ratificare l'entità della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

8.6 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto

8.7 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione.

8.8 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 20.

8.9 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.10 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.11 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

8.12 In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.13 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.
Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9
Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

9.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 9 (nove) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi e comunque fino al successivo rinnovo e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.5 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

9.6 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.7 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.
Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 10
Competenze del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività entro il mese di ottobre ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro Organo sociale.

10.2 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art 87 del D.gs n. 117/2017

Articolo 11
Funzionamento del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

11.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

11.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

11.5 La riunione del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

11.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.7 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12
Il Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre esercizi e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

12.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

12.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

12.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

12.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 13
Il Segretario

13.1 Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee del Consiglio Direttivo.
Collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione.

E' responsabile del Registro di iscrizione dei Soci:

- provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti.
- controlla il pagamento delle quote sociali.

E' responsabile delle attività di mailing promozionale e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto.
Il Segretario in accordo e su delibera scritta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di delegare parte dei sui compiti ad uno o più soci, allo scopo di meglio organizzare le attività dell'Associazione.
La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
Può essere riconfermato.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 14
Il Tesoriere

14.1 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili.
Cura la relazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli Organi statutari.
Per prelievi/pagamenti ha firma congiunta con il Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi con il Vicepresidente.
La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
Può essere riconfermato.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 15
Collegio dei Garanti

15.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

15.2 Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

15.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 16
Libri sociali

16.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenete i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell'ambito dell'Associazione.

16.2 I libri di cui alle lettere a) b) c) e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono

16.3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'Ordine del Giorno e i risultati di eventuali votazioni.

16.4 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario

Articolo 17
Risorse economiche

17.1 Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:

- ✓ quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ✓ proventi derivati dal proprio patrimonio;
- ✓ eredità, donazioni e legati;
- ✓ contributi di privati;
- ✓ contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- ✓ contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- ✓ entrate derivanti da convenzioni;
- ✓ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ✓ altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

17.2 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- ✓ beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- ✓ beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- ✓ contributi, erogazioni e lasciti di terzi;
- ✓ fondi riserva.

Articolo 18
Scritture Contabili

18.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 19
Esercizio sociale

19.1 L'esercizio sociale decorre dal primo Luglio al trenta Giugno di ogni anno.

19.2 Il Bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico- finanziario e deve esser presentato dal Consigli Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

19.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs 117/2017 qualora emanato.

19.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici (15) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

19.5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

19.6 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e di ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20
Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

20.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

- ✓ In prima convocazione le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- ✓ In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

20.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1, del D. Lgs. 117/2017

20.3 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agni associati, agli amministratori ed ai dipendenti della stessa.

Articolo 21
Disposizioni finali

21.1 Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Prof.ssa Robertina Bonalanza

R Bonalanza